



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 142/2022 del 21/06/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ALLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI - LEGGE 160/2019.**

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di Giugno, alle ore 14:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Valter Orsi	SI	
Barbara Corzato		SI
Anna Donà	SI	
Alessandro Maculan	SI	
Cristina Marigo	SI	
Aldo Munarini	SI	
Sergio Rossi	SI	
Matteo Trambaiolo	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, d.ssa Chiara Perozzo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

Considerato che il Comune di Schio, classificato tra i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.....€ 50,00;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare...€ 1,20;

Considerato che, per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici la tariffa base giornaliera, fissata per il Comune di Schio dall'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, è pari a € 1,20;

Dato atto che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale adottate in data 29 marzo 2021, con le quali sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, deliberazione n. 42/2021;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, deliberazione n. 43/2021;

Viste:

- la deliberazione della Giunta comunale del 12.04.2021, n. 62, con cui sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche

attività, come indicate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa delibera;

- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 12.04.2022 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nelle aree destinate ai mercati;

Considerato che il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe, da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, e che, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la determinazione delle tariffe viene demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Preso atto che le suddette tariffe e coefficienti non hanno comunque trovato pratica applicazione, per le occupazioni effettuate dalle imprese dello spettacolo viaggiante, per tutto l'anno 2021 e fino al 30 giugno 2022, in conseguenza dei provvedimenti di legge in materia di sostegno alle imprese colpite dalle conseguenze della pandemia da Coronavirus, dapprima con la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del D.L. 22/03/2021, n. 41, (Decreto Sostegni) e da ultimo con l'art. 8 commi 3 e 4 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25;

Verificato che, in fase di prima applicazione pratica alle occupazioni realizzate con le installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante della tariffa di base, stabilita con la propria deliberazione n. 62/2021, emerge un significativo incremento del prelievo, in riferimento alla specifica tipologie di occupazione, rispetto alle tariffe del canone di occupazione – COSAP in vigore fino all'anno 2020;

Ritenuto di non gravare sulla specifica categoria con un significativo incremento rispetto alle precedenti tariffe COSAP, considerato che le imprese dello spettacolo viaggiante risultano tra le categorie più colpite dagli effetti della pandemia da covid 19;

Ritenuto quindi di rideterminare per l'anno 2022 i coefficienti da applicare alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 827 della legge 160/2019 per il calcolo del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi con le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nella seguente misura:

#### **TARIFFA BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO**

<b>OCCUPAZIONI GIORNALIERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>	<b>Coefficiente applicato</b>	<b>Tariffa base applicata</b>

ZONA/CATEGORIA 1	1,00 (x € 1,20)	€ 1,20	
ZONA/CATEGORIA 2	0,81 (x € 1,20)	€ 0,98	

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento "*;

Preso atto del decreto del Ministro dell'Interno del 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2022, con cui viene stabilito che il termine previsto dall'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 e' differito al 30 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2022 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 7 febbraio 2022, "Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, visto l'urgenza a provvedere;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, i coefficienti da applicare alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 827 della legge 160/2019 e le conseguenti tariffe di base per il calcolo del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi con le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nelle seguenti misure:

**TARIFFA BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO**

<b>OCCUPAZIONI GIORNALIERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>	<b>Coefficiente applicato</b>	<b>Tariffa base applicata</b>
ZONA/CATEGORIA 1	1,00 (x € 1,20)	€ 1,20
ZONA/CATEGORIA 2	0,81 (x € 1,20)	€ 0,98

2) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 e sulle stesse saranno applicate, per il calcolo del canone effettivamente dovuto, i coefficienti di riduzione stabiliti dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 42/2021;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, la tariffe così adottate consentono di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone patrimoniale.

-----

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiara Perozzo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

---